

Nel 2013 il Comitato ha preso in esame, tra le altre questioni, i temi trattati a livello internazionale con particolare riferimento alla Terza Conferenza di riesame, la Conferenza degli Stati Parte e le riunioni del Consiglio Esecutivo dell'OPAC, nonché le questioni industriali discusse sotto la vice-presidenza italiana del Consiglio Esecutivo. Sono inoltre stati considerati gli esiti delle ispezioni OPAC in Italia e il lavoro del SAB - Scientific Advisory Board dell'OPAC, di cui fa parte per l'Italia il Prof. Ferruccio Trifirò, dell'Università di Bologna.

c. Assistenza e protezione

In questo contesto l'Italia ha previsto fin dal 2006 di fornire volontariamente all'OPAC, nei casi di emergenza, alcuni esperti qualificati del Ministero della Difesa e dei Vigili del Fuoco, la cui competenza è fondamentale per dare assistenza ad uno Stato Parte nel caso di incidente grave in un impianto chimico industriale o di un attacco terroristico condotto con armi chimiche. Nel 2013 è stato fornito all'OPAC l'aggiornamento degli assetti messi a disposizione dall'Italia con i dati forniti dal Ministero della Difesa.

Inoltre, sono in corso negoziati con il Segretariato Tecnico per la stesura di un accordo tecnico tra l'Italia e l'OPAC relativo all'offerta nazionale di assistenza in caso di emergenza derivante dall'impiego di prodotti chimici tossici.

5. I problemi aperti in ambito OPAC

Nel 2013 la Terza Conferenza degli Stati Parte ha messo in luce molti problemi aperti che dovrebbero essere affrontati al più presto per migliorare l'attuazione della Convenzione. In questo caso come per altri problemi complessi che sorgono nel dare attuazione alla Convenzione, le soluzioni vengono ricercate da un Ambasciatore che viene nominato Facilitatore e che raccoglie le proposte e ricerca il consenso degli Stati Parte e che quindi successivamente propone il tema nei luoghi istituzionali del Consiglio Esecutivo e della Conferenza degli Stati Parte.

Nel 2013 si sono tenute all'OPAC numerose consultazioni sulle principali questioni aperte. Rendendosi necessarie ulteriori elaborazioni prima di poter sottoporre le proposte dei facilitatori all'approvazione della Conferenza degli Stati Parte, tali consultazioni continueranno anche nel corso del 2014.

Tra le consultazioni ancora aperte si ricordano le questioni relative alla distruzione delle armi chimiche della Siria e le questioni tecniche relative al settore dell'industria chimica, ma anche le proposte emerse nel gruppo di lavoro sul terrorismo, oltre ad argomenti di natura legale, organizzativa ed amministrativa quali ad esempio la legislazione degli Stati Parte. In particolare, nel settore dell'industria chimica l'Italia ha assunto l'incarico di coordinatore delle questioni industriali per pervenire a soluzioni consensuali su temi, non secondari per l'industria chimica, che sono ancora in sospeso dall'entrata in vigore della Convenzione.

Nel settore relativo alle leggi di attuazione, molti Paesi che hanno ratificato la Convenzione ma che non hanno importanti industrie chimiche o non svolgono attività specifiche collegabili alla Convenzione, non hanno ancora adottato una legislazione che disciplini tutti gli aspetti relativi alla sua attuazione, in particolare quelli previsti dall'Articolo VII per sanzionare eventuali violazioni e per istituire l'Autorità Nazionale quale punto di riferimento nei rapporti con l'Organizzazione.

Per assistere tali Paesi nel predisporre un'adeguata legislazione, il Segretariato tecnico e molti degli Stati Parte che hanno già dato piena attuazione agli obblighi della Convenzione come l'Italia, hanno continuato ad offrire assistenza sul piano bilaterale ai Paesi più in ritardo.

Altra questione di rilievo di cui l'OPAC dovrà continuare ad occuparsi è quella dell'import/export di sostanze chimiche, legato anche al problema delle discrepanze nei relativi dati commerciali. Nel 2013 il Segretariato ha pubblicato il nuovo Manuale sulle Dichiarazioni contenente anche il nuovo manuale sui prodotti chimici con l'intento di aiutare gli Stati parte nella corretta presentazione delle dichiarazioni periodiche e nella identificazione dei prodotti sottoposti agli obblighi di dichiarazione della Convenzione.

La Convenzione inoltre si prefigge di non ostacolare il commercio internazionale dei prodotti chimici destinati a scopi civili consentiti; ogni Stato Parte è tenuto pertanto ad adeguare la propria legislazione nel settore del commercio di prodotti chimici per renderla compatibile con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione. Alcuni Stati Parte, tra cui l'Iran, lamentano insistentemente di essere esclusi dal libero mercato di alcuni prodotti chimici necessari al loro sviluppo economico a causa di divieti e sanzioni posti in altri contesti come dal Gruppo Australia e non mancano l'occasione per richiamare le disposizioni previste dall'articolo XI della Convenzione, che consente la libera circolazione tra Stati Parte dei prodotti chimici e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche sui prodotti chimici.

In Italia la regolamentazione applicata all'import-export deriva direttamente da una specifica normativa comunitaria che tiene conto anche dei vincoli posti da altri trattati.

Per quanto riguarda le attività di import/export di prodotti chimici sottoposti agli obblighi di dichiarazione della Convenzione, gli operatori italiani sono tenuti a presentare periodicamente al Ministero dello Sviluppo Economico la situazione dettagliata delle loro attività, che viene poi comunicata all'Autorità Nazionale e quindi all'OPAC. Quest'ultima, a sua volta, esegue una serie di riscontri per verificare l'esatto bilanciamento delle quantità import/export dichiarate dagli Stati Parte coinvolti nei singoli trasferimenti di sostanze.

Generalmente, l'attività di verifica dei dati conferma l'esattezza delle nostre dichiarazioni; persistono alcuni limitati casi di discrepanze che potranno essere eliminate solo attraverso una maggiore omogeneizzazione delle legislazioni tra gli Stati Parte e l'istituzione di adeguati canali di verifica anche internazionali, non limitati ai riscontri doganali, che peraltro non sono presenti all'interno dell'Unione Europea.

Nel 2008 l'OPAC ha emanato un documento nel quale si definisce in modo inequivocabile il significato delle nozioni di import/export ai fini delle dichiarazioni richieste dalla Convenzione. Tale documento, pur agevolando la tracciabilità fisica dei prodotti in circolazione fino alle loro destinazioni finali, non ha ancora determinato effetti risolutivi sulla persistenza delle discrepanze dei dati. Fino ad ora, queste discrepanze vengono appianate attraverso consultazioni dirette tra le Parti interessate.

Un'ulteriore questione ancora aperta in ambito OPAC riguarda la trasmissione elettronica delle dichiarazioni mediante un sistema sicuro della trasmissione dei dati (SIX- Security Information Exchange). Il progetto, in elaborazione nel Segretariato, intende stabilire un canale elettronico sicuro tra gli Stati Parte con il Segretariato e tra di loro per le comunicazioni classificate. Il sistema dovrebbe entrare in servizio durante il 2014.

Tra i problemi posti in evidenza dalla Terza Conferenza di riesame e che saranno affrontati nel 2014 emerge la raccomandazione di migliorare l'interazione diretta tra le industrie chimiche ed il Segretariato. Già attualmente il Segretariato mantiene rapporti con molte Associazioni mondiali per la Chimica e nel 2014 incontrerà i rappresentanti delle Associazioni di Categoria degli Stati Parte.

6. Attività nazionali di rilievo nel 2014

In sintesi, le principali attività che impegneranno l'Autorità Nazionale anche nel 2014 saranno:

- accogliere le ispezioni dell'OPAC a impianti civili e militari;
- contribuire a dare seguito alle decisioni delle Nazioni Unite e dell'OPAC per la distruzione delle armi chimiche siriane;
- proseguire il dialogo con i Paesi che non hanno ancora ratificato la Convenzione, in particolare con quelli del Mediterraneo e del Medio Oriente, al fine di promuovere l'universalità della Convenzione;
- definire posizioni comuni in seno all'Unione Europea da adottare all'OPAC sui temi ancora non risolti;
- sostenere il lavoro della Rappresentanza Permanente a l'OPAC nel mettere a punto proposte da presentare nell'industry cluster dell'OPAC;
- lavorare al testo dell'SDDL per l'aggiornamento della normativa nazionale di attuazione della Convenzione tenendo conto delle istanze raccolte nel Comitato Consultivo e dei rilievi formulati dai Ministeri competenti in fase di concertazione;
- partecipare ad esercitazioni e seminari internazionali di altri Stati Parte sulle misure di attuazione della Convenzione ed eventualmente organizzare attività analoghe in Italia;
- organizzare corsi di formazione per ispettori OPAC nella sede del Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia secondo le richieste dell'OPAC;
- organizzare conferenze presso gli Istituti di formazione universitaria per illustrare le finalità della Convenzione e gli obblighi derivanti dalle leggi di attuazione;
- consolidare ed estendere i programmi di addestramento in favore del personale dei Paesi Associati presso le industrie chimiche nazionali;
- sviluppare corsi per l'addestramento dei nuovi ispettori dell'OPAC sulle vecchie armi chimiche;
- assistere gli Stati Parte che ne facciano richiesta nell'ottemperare alle misure derivanti dalla loro adesione alla Convenzione, avvalendosi dell'esperienza già acquisita dall'Autorità Nazionale;
- organizzare seminari nazionali sulle misure di attuazione della Convenzione nelle industrie;
- progredire, in vista della sua definizione, nella messa a punto del Piano di Contingenza per le ispezioni su sfida;
- dare seguito alle raccomandazioni della Terza Conferenza di Riesame della Convenzione per migliorare il livello di attuazione della Convenzione ed estendere la partecipazione delle industrie.

7. Conclusioni

La Convenzione costituisce uno dei pilastri fondamentali del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, su cui poggia il sistema internazionale per il mantenimento della pace e della sicurezza. Nei suoi primi 16 anni di attività l'OPAC ha lavorato con successo all'eliminazione degli arsenali chimici mondiali e alla prevenzione dello sviluppo e dell'impiego di nuove armi chimiche. Nonostante le attività di distruzione non siano state completate entro la scadenza fissata dalla Convenzione per

il 29 aprile 2012, l'impegno degli Stati Parte dell'OPAC e il valore dell'azione dell'Organizzazione in tal senso rimangono cruciali.

L'OPAC rimane un interlocutore fondamentale per le operazioni di disarmo e non proliferazione chimica: ciò è dimostrato dall'ulteriore avvicinamento con l'ONU già concretizzatosi con accordi di collaborazione in caso di necessità di effettuare delle operazioni di verifica per conto delle Nazioni Unite e consolidatosi nel corso del 2013 anche a seguito della collaborazione per l'intervento congiunto in Siria per realizzare un missione congiunta per le attività ispettive in Siria e nel dare seguito alla Risoluzione 2118 del Consiglio di Sicurezza per la distruzione dell'arsenale siriano di armi chimiche.

Anche l'Italia ha dichiarato di voler partecipare attivamente al programma per la distruzione delle armi chimiche siriane e a tal fine ha messo a disposizione delle nazioni Unite e dell'OPAC le proprie risorse in termini di mezzi aerei, aree portuali e risorse finanziarie.

A livello nazionale si dovrà mantenere l'impegno a distruggere il più presto possibile le "vecchie armi chimiche" ancora esistenti, assicurando che il Centro Tecnico Logistico NBC di Civitavecchia - che ospita l'unico impianto appositamente destinato dalla legge a tale attività - possa restare operativo anche in futuro, per intervenire a seguito di eventuali nuovi ritrovamenti.

L'Italia, membro fondatore della Convenzione, anche nel 2013 si è accreditata quale interprete fedele e convinta dello spirito e della lettera delle sue disposizioni. Le verifiche fin qui condotte dall'OPAC hanno confermato l'assoluto rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica della Convenzione; non sono state riscontrate violazioni ed il sistema di controllo nazionale si è rivelato in grado di garantire efficacemente il rispetto degli obblighi internazionali.

A testimonianza dell'impegno nazionale ed internazionale di tutte le Amministrazioni coinvolte nelle misure di attuazione della Convenzione, valgono gli attestati di stima rivolti dai vertici dell'OPAC anche in sede internazionale, durante le Conferenze degli Stati Parte. Si tratta di un merito unanimemente riconosciuto e che, con tutti i partner dell'Unione Europea, ci pone nelle migliori condizioni per promuovere l'obiettivo di un ulteriore consolidamento del pilastro fondamentale del regime di sicurezza internazionale rappresentato dalla Convenzione.

ALLEGATI

A: La Convenzione

B: Stati Parte

C: Stati Firmatari

D: Stati non firmatari

E: Compiti e struttura dell'Autorità Nazionale

F: Il Segretariato Tecnico dell'OPAC

ALLEGATO A**La Convenzione per la Proibizione delle armi chimiche. Sintesi**

La Convenzione si articola in un Preambolo, 24 Articoli e tre Annessi: il primo sui Prodotti Chimici, il secondo sulle Verifiche ed il terzo sulla Protezione della Riservatezza.

Il Preambolo indica che gli Stati Parte sono determinati ad escludere completamente la possibilità di utilizzare le armi chimiche per la salvaguardia del genere umano, che perseguono di ottenere benefici dall'impiego pacifico della chimica e che desiderano promuovere il libero commercio dei prodotti chimici e la cooperazione internazionale per attività nella chimica che non siano proibite dalla Convenzione.

L'Articolo I stabilisce gli obblighi generali a cui gli Stati Parte si devono attenere. La Convenzione proibisce agli Stati Parte di utilizzare armi chimiche o di svolgere preparativi militari per utilizzare armi chimiche. Lo Stato Parte non potrà mai sviluppare, produrre, acquisire, accumulare, conservare armi chimiche o trasferirle direttamente o indirettamente armi chimiche a nessuno. Lo Stato Parte non potrà promuovere o aiutare qualsiasi attività - perpetrata da individui, gruppi o altri Stati Parte - che sia proibita dalla Convenzione. In base all'Articolo I uno Stato Parte deve distruggere tutte le armi chimiche in suo possesso e tutte le fabbriche di produzione esistenti nel suo territorio, nonché tutte le armi chimiche che ha abbandonato nel territorio di un altro Stato Parte. L'Articolo I proibisce anche come metodo di guerra l'impiego dei gas lacrimogeni utilizzabili invece per il controllo dei disordini.

L'Articolo II definisce il significato ed i criteri impiegati nell'attuazione della Convenzione.

L'Articolo III impone agli Stati Parte di presentare all'OPAC dichiarazioni iniziali entro 30 giorni dall'entrata in vigore per il singolo Stato Parte. Lo Stato Parte deve dichiarare il possesso di armi chimiche di impianti per la loro produzione e impianti per la loro distruzione. Deve anche dichiarare ogni altro impianto destinato allo sviluppo di armi chimiche, come i laboratori ed il possesso di gas lacrimogeni che intende utilizzare per il controllo dei disordini. Le dichiarazioni devono indicare in dettaglio se uno Stato Parte ha vecchie armi chimiche nel suo territorio, se ha abbandonato armi chimiche nel territorio di un altro Stato Parte o se ha nel suo territorio armi chimiche abbandonate da altri Stati Parte. Devono essere dichiarate anche armi chimiche sepolte dopo il 1 gennaio 1977 oppure affondate in mare dopo il 1 gennaio 1985.

L'Articolo IV e V indicano le modalità per gli Stati Parte per distruggere le armi chimiche e gli impianti di produzione, comprende l'obbligo di presentare piani per la loro distruzione e l'obbligo di presentare annualmente dichiarazioni annuali sul progredire della distruzione. Per gli impianti di produzione, lo Stato Parte può chiedere, in casi eccezionali, di convertire l'impianto per scopi pacifici, non proibiti dalla Convenzione. La distruzione/conversione devono essere completate entro 10 anni. La Convenzione consente la possibilità di estendere una sola volta e fino al 2012 il termine del programma di distruzione.

L'Articolo VI indica le attività industriali non proibite dalla Convenzione sottoposte comunque al regime di verifica per assicurare la non-proliferazione. Gli Stati Parte devono assicurarsi che i prodotti chimici tossici ed i loro precursori siano sviluppati, prodotti, trasferiti o utilizzati esclusivamente per scopi pacifici. Gli impianti che svolgono tali attività sono sottoposti al regime di verifica dell'OPAC.

L'Articolo VII indica gli obblighi di uno Stato Parte nel dare attuazione alla Convenzione e richiede una legislazione di attuazione che criminalizzi le violazioni con legge penale e richiede che informi l'OPAC delle misure prese per dare attuazione alla Convenzione. L'Articolo chiede inoltre allo Stato Parte di nominare un'Autorità Nazionale di collegamento con l'OPAC e con gli altri Stati Parte.

L'Articolo VIII stabilisce la struttura dell'OPAC che ha sede a L'Aja, in Olanda. L'Organizzazione comprende tre organi principali, la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico retto da un Direttore Generale.

L'Articolo IX indica le procedure per la richiesta di consultazioni e chiarimenti qualora sorgano dubbi sul grado di attuazione della Convenzione in uno Stato Parte. Inoltre indica le procedure per la richiesta di una ispezione su sfida, che può essere richiesta all'OPAC da uno Stato Parte nel territorio di un altro Stato Parte.

L'Articolo X e XI trattano rispettivamente l'assistenza e la protezione se uno Stato Parte è attaccato o minacciato e la cooperazione internazionale per lo sviluppo economico e tecnologico. L'Articolo X indica anche quale supporto possa fornire ogni Stato Parte nel dare assistenza e protezione, mentre l'Articolo XI intende promuovere il libero commercio dei prodotti chimici per scopi pacifici e lo sviluppo della chimica per scopi non proibiti.

L'Articolo XII tratta le misure per assicurare l'applicazione della Convenzione comprese eventuali sanzioni. In casi di particolare gravità l'OPAC può portare il caso all'attenzione delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza.

L'Articolo XIII e XIV trattano le relazioni con altri trattati internazionali, la risoluzione delle controversie, gli emendamenti alla Convenzione, la durata ed il ritiro, l'entrata in vigore, ecc.

I tre Annessi indicano:

- i prodotti chimici sottoposti a verifiche particolari;
- le procedure seguite durante le ispezioni; e
- le garanzie per la protezione della riservatezza.

ALLEGATO B

**STATI PARTE DELLA CONVENZIONE
SULLA PROIBIZIONE DELLE ARMI CHIMICHE
AL 31 DICEMBRE 2013: n. 190 Stati**

N	Stato Parte	Firma	Ratifica o Accesso	Entrata in vigore
1	Afghanistan	14/01/1993	24/09/2003	24/10/2003
	Albania	14/01/1993	11/05/1994	29/04/1997
3	Algeria	13/01/1993	14/08/1995	29/04/1997
4	Andorra	—	27/02/2003	29/03/2003
5	Antigua and Barbuda	—	29/08/2005	28/09/2005
6	Argentina	13/01/1993	02/10/1995	29/04/1997
7	Armenia	19/03/1993	27/01/1995	29/04/1997
8	Australia	13/01/1993	06/05/1994	29/04/1997
9	Austria	13/01/1993	17/08/1995	29/04/1997
10	Azerbaijan	13/01/1993	29/02/2000	30/03/2000
11	Bahamas	02/03/1994	21/04/2009	21/05/2009
12	Bahrain	24/02/1993	28/04/1997	29/04/1997
13	Bangladesh	14/01/1993	25/04/1997	29/04/1997
14	Barbados	—	07/03/2007	06/04/2007
15	Belarus	14/01/1993	11/07/1996	29/04/1997
16	Belgium	13/01/1993	27/01/1997	29/04/1997
17	Belize	—	01/12/2003	31/12/2003
18	Benin	14/01/1993	14/05/1998	13/06/1998
19	Bhutan	24/04/1997	18/08/2005	17/09/2005
20	Bolivia	14/01/1993	14/08/1998	13/09/1998
21	Bosnia and Herzegovina	16/01/1997	25/02/1997	29/04/1997
22	Botswana	—	31/08/1998	30/09/1998
23	Brazil	13/01/1993	13/03/1996	29/04/1997

24	Brunei Darussalam	13/01/1993	28/07/1997	27/08/1997
25	Bulgaria	13/01/1993	10/08/1994	29/04/1997
26	Burkina Faso	14/01/1993	08/07/1997	07/08/1997
27	Burundi	15/01/1993	04/09/1998	04/10/1998
28	Cambodia	15/01/1993	19/07/2005	18/08/2005
29	Cameroon	14/01/1993	16/09/1996	29/04/1997
30	Canada	13/01/1993	26/09/1995	29/04/1997
31	Cape Verde	15/01/1993	10/10/2003	09/11/2003
32	Central African Republic	14/01/1993	20/09/2006	20/10/2006
33	Chad	11/10/1994	13/02/2004	14/03/2004
34	Chile	14/01/1993	12/07/1996	29/04/1997
35	China	13/01/1993	25/04/1997	29/04/1997
36	Colombia	13/01/1993	05/04/2000	05/05/2000
37	Comoros	13/01/1993	18/08/2006	17/09/2006
38	Congo	15/01/1993	04/12/2007	03/01/2008
39	Cook Islands	14/01/1993	15/07/1994	29/04/1997
40	Costa Rica	14/01/1993	31/05/1996	29/04/1997
41	Côte d'Ivoire	13/01/1993	18/12/1995	29/04/1997
42	Croatia	13/01/1993	23/05/1995	29/04/1997
43	Cuba	13/01/1993	29/04/1997	29/05/1997
44	Cyprus	13/01/1993	28/08/1998	27/09/1998
45	Czech Republic	14/01/1993	06/03/1996	29/04/1997
46	Democratic Republic of the Congo	14/01/1993	12/10/2005	11/11/2005
47	Denmark	14/01/1993	13/07/1995	29/04/1997
48	Djibouti	28/09/1993	25/01/2006	24/02/2006
49	Dominica	02/08/1993	12/02/2001	14/03/2001
50	Dominican Republic	13/01/1993	27/03/2009	26/04/2009
51	Ecuador	14/01/1993	06/09/1995	29/04/1997
52	El Salvador	14/01/1993	30/10/1995	29/04/1997
53	Equatorial Guinea	14/01/1993	25/04/1997	29/04/1997
54	Eritrea	-	14/02/2000	15/03/2000
55	Estonia	14/01/1993	26/05/1999	25/06/1999

56	Ethiopia	14/01/1993	13/05/1996	29/04/1997
57	Fiji	14/01/1993	20/01/1993	29/04/1997
58	Finland	14/01/1993	07/02/1995	29/04/1997
59	France	13/01/1993	02/03/1995	29/04/1997
60	Gabon	13/01/1993	08/09/2000	8/10/2000
61	Gambia	13/01/1993	19/05/1998	18/06/1998
62	Georgia	14/01/1993	27/11/1995	29/04/1997
63	Germany	13/01/1993	12/08/1994	29/04/1997
64	Ghana	14/01/1993	09/07/1997	08/08/1997
65	Greece	13/01/1993	22/12/1994	29/04/1997
66	Grenada	09/04/1997	03/06/2005	03/07/2005
67	Guatemala	14/01/1993	12/02/2003	14/03/2003
68	Guinea	14/01/1993	09/06/1997	09/07/1997
69	Guinea-Bissau	14/01/1993	20/05/2008	19/06/2008
70	Guyana	06/10/1993	12/09/1997	12/10/1997
71	Haiti	14/01/1993	22/02/2006	24/03/2006
72	Holy See	14/01/1993	12/05/1999	11/06/1999
73	Honduras	13/01/1993	29/08/2005	28/09/2005
74	Hungary	13/01/1993	31/10/1996	29/04/1997
75	Iceland	13/01/1993	28/04/1997	29/04/1997
76	India	14/01/1993	03/09/1996	29/04/1997
77	Indonesia	13/01/1993	12/11/1998	12/12/1998
78	Iran (Islamic Republic of)	13/01/1993	03/11/1997	03/12/1997
79	Iraq	-	13/01/2009	12/02/2009
80	Ireland	14/01/1993	24/06/1996	29/04/1997
81	Italy	13/01/1993	08/12/1995	29/04/1997
82	Jamaica	18/04/1997	08/09/2000	08/10/2000
83	Japan	13/01/1993	15/09/1995	29/04/1997
84	Jordan	-	29/10/1997	28/11/1997
85	Kazakhstan	14/01/1993	23/03/2000	22/04/2000
86	Kenya	15/01/1993	25/04/1997	29/04/1997
87	Kiribati	-	07/09/2000	07/10/2000

88	Kuwait	27/01/1993	29/05/1997	28/06/1997
89	Kyrgyzstan	22/02/1993	29/09/2003	29/10/2003
90	Lao People's Democratic Republic	13/05/1993	25/02/1997	29/04/1997
91	Latvia	06/05/1993	23/07/1996	29/04/1997
92	Lebanon	-	20/11/2008	20/12/2008
93	Lesotho	07/12/1994	07/12/1994	29/04/1997
94	Liberia	15/01/1993	23/02/2006	25/03/2006
95	Libya	-	06/01/2004	05/02/2004
96	Liechtenstein	21/07/1993	24/11/1999	24/12/1999
97	Lithuania	13/01/1993	15/04/1998	15/05/1998
98	Luxembourg	13/01/1993	15/04/1997	29/04/1997
99	Madagascar	15/01/1993	20/10/2004	19/11/2004
100	Malawi	14/01/1993	11/06/1998	11/07/1998
101	Malaysia	13/01/1993	20/04/2000	20/05/2000
102	Maldives	01/10/1993	31/05/1994	29/04/1997
103	Mali	13/01/1993	28/04/1997	29/04/1997
104	Malta	13/01/1993	28/04/1997	29/04/1997
105	Marshall Islands	13/01/1993	19/05/2004	18/06/2004
106	Mauritania	13/01/1993	09/02/1998	11/03/1998
107	Mauritius	14/01/1993	09/02/1993	29/04/1997
108	Mexico	13/01/1993	29/08/1994	29/04/1997
109	Micronesia (Federated States of)	13/01/1993	21/06/1999	21/07/1999
110	Monaco	13/01/1993	01/06/1995	29/04/1997
111	Mongolia	14/01/1993	17/01/1995	29/04/1997
112	Montenegro	-	23/10/2006	03/06/2006
113	Morocco	13/01/1993	28/12/1995	29/04/1997
114	Mozambique	-	15/08/2000	14/09/2000
115	Namibia	13/01/1993	27/11/1995	29/04/1997
116	Nauru	13/01/1993	12/11/2001	12/12/2001
117	Nepal	19/01/1993	18/11/1997	18/12/1997
118	Netherlands	14/01/1993	30/06/1995	29/04/1997
119	New Zealand	14/01/1993	15/07/1996	29/04/1997

120	Nicaragua	09/03/1993	05/11/1999	05/12/1999
121	Niger	14/01/1993	9/04/1993	29/04/1997
122	Nigeria	13/01/1993	20/05/1999	19/06/1999
123	Niue	-	21/04/2005	21/05/2005
124	Norway	13/01/1993	07/04/1994	29/04/1997
125	Oman	02/02/1993	08/02/1995	29/04/1997
126	Pakistan	13/01/1993	28/10/1997	27/11/1997
127	Palau	-	03/02/2003	05/03/2003
128	Panama	16/06/1993	07/10/1998	06/11/1998
129	Papua New Guinea	14/01/1993	17/04/1996	29/04/1997
130	Paraguay	14/01/1993	01/12/1994	29/04/1997
131	Peru	14/01/1993	20/07/1995	29/04/1997
132	Philippines	13/01/1993	11/12/1996	29/04/1997
133	Poland	13/01/1993	23/08/1995	29/04/1997
134	Portugal	13/01/1993	10/09/1996	29/04/1997
135	Qatar	01/02/1993	03/09/1997	03/10/1997
136	Republic of Korea	14/01/1993	28/04/1997	29/04/1997
137	Republic of Moldova	13/01/1993	08/07/1996	29/04/1997
138	Romania	13/01/1993	15/02/1995	29/04/1997
139	Russian Federation	13/01/1993	05/11/1997	05/12/1997
140	Rwanda	17/05/1993	31/03/2004	30/04/2004
141	Saint Kitts and Nevis	16/03/1994	21/05/2004	20/06/2004
142	Saint Lucia	29/03/1993	09/04/1997	29/04/1997
143	Saint Vincent and the Grenadines	20/09/1993	18/09/2002	18/10/2002
144	Samoa	14/01/1993	27/09/2002	27/10/2002
145	San Marino	13/01/1993	10/12/1999	09/01/2000
146	Sao Tome and Principe	-	09/09/2003	09/10/2003
147	Saudi Arabia	20/01/1993	09/08/1996	29/04/1997
148	Senegal	13/01/1993	20/07/1998	19/08/1998
149	Serbia	-	20/04/2000	20/05/2000
150	Seychelles	15/01/1993	07/04/1993	29/04/1997
151	Sierra Leone	15/01/1993	30/09/2004	30/10/2004

152	Singapore	14/01/1993	21/05/1997	20/06/1997
153	Slovakia	14/01/1993	27/10/1995	29/04/1997
154	Slovenia	14/01/1993	11/06/1997	11/07/1997
155	Solomon Islands	—	23/09/2004	23/10/2004
156	Somalia	—	29/05/2013	28/06/2013
157	South Africa	14/01/1993	13/09/1995	29/04/1997
158	Spain	13/01/1993	03/08/1994	29/04/1997
159	Sri Lanka	14/01/1993	19/08/1994	29/04/1997
160	Sudan	—	24/05/1999	23/06/1999
161	Suriname	28/04/1997	28/04/1997	29/04/1997
162	Swaziland	23/09/1993	20/11/1996	29/04/1997
163	Sweden	13/01/1993	17/06/1993	29/04/1997
164	Switzerland	14/01/1993	10/03/1995	29/04/1997
165	Syrian Arab Republic	—	14/09/2013	14/10/2013
166	Tajikistan	14/01/1993	11/01/1995	29/04/1997
167	Thailand	14/01/1993	10/12/2002	09/01/2003
168	The former Yugoslav Republic of Macedonia	—	20/06/1997	20/07/1997
169	Timor-Leste	—	07/05/2003	06/06/2003
170	Togo	13/01/1993	23/04/1997	29/04/1997
171	Tonga	—	29/05/2003	28/06/2003
172	Trinidad and Tobago	—	24/06/1997	24/07/1997
173	Tunisia	13/01/1993	15/04/1997	29/04/1997
174	Turkey	14/01/1993	12/05/1997	11/06/1997
175	Turkmenistan	12/10/1993	29/09/1994	29/04/1997
176	Tuvalu	—	19/01/2004	18/02/2004
177	Uganda	14/01/1993	30/11/2001	30/12/2001
178	Ukraine	13/01/1993	16/10/1998	15/11/1998
179	United Arab Emirates	02/02/1993	28/11/2000	28/12/2000
180	United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland	13/01/1993	13/05/1996	29/04/1997
181	United Republic of Tanzania	25/02/1994	25/06/1998	25/07/1998
182	United States of America	13/01/1993	25/04/1997	29/04/1997

183	Uruguay	15/01/1993	06/10/1994	29/04/1997
184	Uzbekistan	24/11/1995	23/07/1996	29/04/1997
185	Vanuatu	-	16/09/2005	16/10/2005
186	Venezuela	14/01/1993	03/12/1997	02/01/1998
187	Viet Nam	02/01/1998	30/09/1998	30/10/1998
188	Yemen	08/02/1993	02/10/2000	01/11/2000
189	Zambia	13/01/1993	09/02/2001	11/03/2001
190	Zimbabwe	13/01/1993	25/04/1997	29/04/1997

Fonte: <https://www.opcw.org/about-opcw/member-states/>

ALLEGATO C**STATI CHE HANNO FIRMATO MA NON RATIFICATO
LA CONVENZIONE AL 31 DICEMBRE 2013: 2 Stati**

N°	Stato	Data della Firma
01	Israele	13/01/93
02	Myanmar	14/01/93

ALLEGATO D**STATI CHE NON HANNO FIRMATO
O RATIFICATO LA CONVENZIONE AL 31 DICEMBRE 2013: 4 Stati**

N°	Stato
01	Angola
02	Corea del Nord
03	Egitto
04	Sud Sudan

ALLEGATO E

**COMPITI PRINCIPALI E STRUTTURA DELL'UFFICIO V
IN QUANTO AUTORITÀ NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE**

a) Compiti

L'Ufficio dell'Autorità Nazionale, istituito con legge n. 93 del 4 aprile 1997 presso il Ministero degli Affari Esteri, ha il compito di:

- assistere alle attività di verifica condotte in Italia dagli ispettori internazionali;
- assistere le industrie nazionali nel dare attuazione alla Convenzione, anche mediante visite informative presso le singole sedi;
- vigilare sull'applicazione della legislazione nazionale, prestando assistenza nel chiarire le norme della Convenzione e la normativa interna di attuazione;
- raccordarsi con le Autorità Nazionali degli altri Stati Parte;
- predisporre note tecniche di chiarimento delle norme della Convenzione;
- raccogliere, controllare e trasmettere all'OPAC le dichiarazioni sulle attività svolte dalle industrie chimiche e farmaceutiche nazionali tenute a dare attuazione della Convenzione e raccolte dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- raccogliere, controllare e trasmettere all'OPAC i dati forniti dal Ministero della Difesa sulle attività connesse alla distruzione delle vecchie armi chimiche presenti nel C.E.T.L.I.-NBC di Civitavecchia e rinvenute periodicamente sul territorio nazionale dal Ministero dell'Interno;
- predisporre la Relazione Annuale al Parlamento;
- svolgere attività di Polizia Giudiziaria per il controllo degli adempimenti previsti dalla legge di ratifica della Convenzione;
- partecipare alle attività internazionali previste dalla struttura organizzativa dell'OPAC;
- organizzare seminari divulgativi e di approfondimento nazionali ed internazionali;
- promuovere e coordinare le attività delle altre Amministrazioni competenti.


b) Struttura organizzativa

Per lo svolgimento delle attività indicate alla precedente lettera a), che richiedono in genere un'elevata competenza specifica nel settore delle armi chimiche e degli impianti chimici, la legge 4 aprile 1997, n. 93 all'articolo 6 comma 4 autorizza il Ministero degli Affari Esteri ad avvalersi, oltre che di proprio personale e di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando, - per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione - a conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nel limite massimo di un contingente di 15 unità.

L'Ufficio dell'Autorità Nazionale per la proibizione delle armi chimiche, costituito il 6 settembre 1997, dal 16 dicembre 2010 ed a seguito di ristrutturazione del Ministero è stato inserito nella Direzione Generale Affari Politici ed è confluito nell'Ufficio V Disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione nucleare, batteriologica e chimica.

Al 31 dicembre 2013 l'Ufficio comprendeva 14 persone, di cui 4 funzionari diplomatici, 2 dipendenti del Ministero Affari Esteri, 5 del Ministero della Difesa e di 3 esperti estranei all'Amministrazione assunti con contratti a tempo determinato.

Per quanto riguarda la sede, l'Ufficio dell'Autorità Nazionale dispone, oltre che dei locali presso il Ministero degli Affari Esteri nell'ambito della Direzione Generale Ufficio V , di alcuni locali esterni, di proprietà del Demanio e ceduti in uso al Ministero Affari Esteri, situati presso la Caserma dei Carabinieri "LA BULGARELLA" di Viale Pinturicchio n. 23 E, ove con una parte del personale dell'Ufficio è stata costituita una "Unità Tecnico Operativa".



ALLEGATO F